DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1984

che modifica la decisione 82/731/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Finlandia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(84/577/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dei paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina [3], modificata da ultimo dalla direttiva 84/319/CEE [4], in particolare l'articolo 4,

considerando che l'elenco degli stabilimenti della Finlandia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato fissato inizialmente con decisione 82/731/CEE del Consiglio [5], modificata dalla decisione 83/426/CEE della Commissione [6];

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo, 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [7], è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che dalla stessa ispezione è risultato che alcuni stabilimenti rispondono a requisiti generali e particolari stabiliti nella direttiva 77/96/CEE; che possono quindi essere autorizzati a sottoporre le carni suine fresche contenenti muscoli scheletrici ad un esame, in modo da eliminare le carni che contengono trichine, o ad un trattamento col freddo che garantisca l'innocuità delle trichine eventualmente presenti in tali carni;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 82/731/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.
(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.
(4) GU n. L 167 del 27. 6. 1984, pag. 34.
(5) GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 4.
(6) GU n. L 238 del 27. 8. 1983, pag. 47.
(7) GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

ALLEGATO

LISTA DEGLI STABILIMENTI

Numero	Stabilimento	Indirizzo

I. CARNE BOVINA

A. **Macello e laboratorio di sezionamento**

17 (1)	Forssan Teurastamo Oy	Forssa

(1) Frattaglie escluse.

B. **Macello**

7	Lahden Kaupungin Teurastamo	Lahti

II. CARNE SUINA (1)

A. **Macelli e laboratori di sezionamento**

13 T	Lounais-Suomen Osuusteurastamo	Salo
17 (2) T	Forssan Teurastamo Oy	Forssa
22 T	Itikka	Nurmo

B. **Macelli**

7 T	Lahden Kaupungin Teurastamo	Lahti
8 (2) T	Satahämeen Osuusteurastamo	Pori
73 (2) T	Pouttu Oy	Kannus

(1) Gli stabilimenti con la menzione « T » sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.

(2) Frattaglie escluse.

III. DEPOSITI FRIGORIFERI

(Solamente carne imballata)

91	Pakastamo Oy	Pitäjänmäki
92	Pakastamo Oy	Kolohonka